

	Avviso pubblico esplorativo - ALLEGATO 3	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI VINOVO	
	Rep. Num. _____	
	SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE RELATIVO AL SERVIZIO DI	
	RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ DELLA SEDE	
	STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA SINISTRI.	
	L'anno, il giorno del mese di in Vinovo,	
	nel Civico Palazzo avanti a me Dott..... Segretario Generale del	
	Comune di Vinovo, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica	
	amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 18	
	agosto 2000 n. 267, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti	
	rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:	
	Il COMUNE DI VINOVO, (in seguito il Comune, l'Amministrazione), con sede	
	in Vinovo, C.F. 01504430016, nella persona, nato a	
	 - domiciliato per la carica presso il Comune di Vinovo, il quale	
	dichiara di comparire e di agire in questo atto, esclusivamente in nome per	
	conto e nell'interesse del Comune di Vinovo che rappresenta;	
	E	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	PREMESSO CHE	
	- con determina a contrattare n. del, il Comune ha autorizzato, ai	
	sensi degli artt. 60, 164, 95 e 173 del D.Lgs. 50/2016 e smi, (di seguito	
	Codice dei contratti) l'indizione di una gara a procedura negoziata sotto	
	soglia comunitaria per l'affidamento della "....." per la	
	<i>Schema di contratto</i>	1

	Avviso pubblico esplorativo - ALLEGATO 3 durata di – per un valore complessivo di concessione pari a € (...../00), IVA da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; - con verbale n. X del XXXXXXXXXX il Comune, in qualità di stazione appaltante ha redatto la graduatoria provvisoria e ha dichiarato, con determinazione n. del il concessionario aggiudicatario provvisorio della procedura di gara; - con determinazione n..... del....., il Responsabile Area Vigilanza ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore di XXXXXXXXXX; - la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett a) del Codice dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data XXXXXXXXXX giusta comunicazioni in atti; - la stazione appaltante ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati in gara dal Concessionario; - l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace eccezion fatta per le verifiche di cui XXXXXXXXXXXXXXXX il cui esito negativo non è pervenuto alla data del presente atto; - stante l’urgenza dell’affidamento della concessione in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo alla risoluzione del contratto medesimo; - è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.	
	<i>Schema di contratto</i>	2

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**INDICE:**

Art. 1 – Norme regolatrici	4
Art. 2 – Oggetto del contratto.....	5
Art. 3 – Durata del contratto.....	5
Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a carico del Concessionario	6
Art. 5 – Valore della concessione	7
Art. 6 – Organico del Concessionario	8
Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	9
Art. 8 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto	10
Art. 9 – Sospensione dei servizi.....	10
Art. 10 – Responsabilità per infortuni e danni.....	10
Art. 11 – Subappalto.....	12
Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 13 – Garanzia definitiva.....	13
Art. 14 – Recesso	14
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto	15
Art. 16 – Risoluzione.....	15
Art. 17 – Penali	18
Art. 18 – Direzione dell’esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione	19
Art. 19 – Responsabile del servizio	19
Art. 20 - Codice di comportamento	20
Art. 21 – Controversie e Foro di competenza	20

Art. 22 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali.....20

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed in particolare:

- Offerta tecnica dell’aggiudicatario;
- Capitolato tecnico;
- D.U.V.R.I.;
- Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti richiamati da:

- a) D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi;
- b) D. Lgs. 18 aprile 2006, n. 50;
- c) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
- d) D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e smi;
- e) D.Lgs. 6 aprile 2006 n. 152 e smi;
- e) Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;
- f) vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- g) codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- h) R.D. n. 2440/1923 “Disposizioni in materia di Patrimonio e Contabilità dello Stato”;
- i) R.D. n. 827/1924 “Regolamento per la Contabilità dello Stato”;

l) Regolamento di Contabilità del Comune di Vinovo;

m) Normativa “antimafia”, compreso il D. L.vo 6/09/2011 n. 159 e s.m.i.;

n) Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;

o) Normativa sulla “Privacy”;

p) Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni,

Sicurezza di dipendenti e collaboratori;

q) Normativa tecnica specifica.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara

prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara

prodotti dal Concessionario, ad eccezione di eventuali proposte

migliorative formulate dal Concessionario ed accettate dal Comune.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto i presenti servizi, meglio specificati

nel capitolato tecnico:

- il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici

ambientali delle strade di competenza dell’Amministrazione comunale

interessate da incidenti stradali;

- eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui

al Titolo II del Codice della Strada, relative ai poteri e compiti degli enti

proprietari.

Art. 3 – Durata del contratto

1. Il contratto decorre dal giorno della sua sottoscrizione e avrà durata pari

ad anni 5 (cinque).

2. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita

l’aggiudicazione del nuovo affidamento, l’impresa concessionaria del

servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi sei. Il periodo di proroga è computato nel valore complessivo della concessione.

Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a

carico del Concessionario

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico.

2. Il Concessionario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere per l'Amministrazione, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati.

3. Il Concessionario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi, presso i luoghi oggetto di svolgimento del servizio.

4. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

5. Il Concessionario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

6. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

7. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero

essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché

secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel

presente contratto e negli altri documenti richiamati.

8. Il Concessionario non potrà avanzare pretesa di compensi nei confronti

dell'Amministrazione, come specificato all'art. 5.

9. Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere

indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie

vigenti.

10. Il Concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune

di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

11. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e

anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del

presente contratto. Il Concessionario si impegna, altresì, a prestare la

propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

12. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione

negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici

e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10

giorni dall'intervenuta modifica.

13. Saranno inoltre a carico dell'Impresa eventuali modifiche e/o

integrazioni imposte e/o prescritte da Enti, Organismi o Istituzioni, ai quali

è demandato per legge il controllo sulla rispondenza di macchinari, mezzi e

procedure di lavorazione alle normative vigenti.

Art. 5 – Valore della concessione

1. Il valore quinquennale della concessione (più l'eventuale semestre di

	Avviso pubblico esplorativo - ALLEGATO 3	
	proroga), IVA esclusa, determinato ai sensi dell’art. 167 c. 1 del Codice, è pari a € 60.351,00 (sessantamilatrecentocinquantuno/00).	
	2. Il valore è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) relativi ai sinistri stradali rilevati dalla Polizia Locale e il valore degli interventi.	
	3. Il servizio in concessione, ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs. 50/2016, non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune. Ai sensi dello stesso articolo, il corrispettivo per il Concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.	
	4. Il Concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune ai sensi del comma 3 che precede.	
	5. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili, i costi degli interventi ricompresi nell’art. 2 del Capitolato, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo del Concessionario.	
	<u>Art. 6 – Organico del Concessionario</u>	
	1. Il Concessionario deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto con proprio personale.	
	2. L’organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un’elevata qualità dei servizi tenendo conto delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti.	
	3. L’individuazione del personale necessario per garantire i servizi da	
	<i>Schema di contratto</i>	8

svolgere nel rispetto di quanto previsto dal capitolato sarà rimessa alla

competenza e discrezionalità tecnica del soggetto titolare della

aggiudicazione.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i

propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari

vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e

sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico

tutti gli oneri relativi.

2. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri

dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro

applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di

svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive

modifiche ed integrazioni.

3. Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento

di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati

contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai

commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo

non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il

periodo di validità del contratto.

5. Il Comune ha facoltà di verificare l'adempimento di tutte le disposizioni

relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di

lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di

lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 8 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

1. L'Amministrazione si riserva, in caso di imprevedibile urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 13 e di copia delle polizze assicurative di cui all'art. 10.

Art. 9 – Sospensione dei servizi

1. Il Concessionario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 10 – Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre

inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento delle attività richieste dal presente contratto.

3. A fronte dell'obbligo di cui ai precedente commi, al Concessionario è fatto obbligo di stipulare, a copertura degli eventuali danni di qualsiasi specie a persone o cose causati dalle attività oggetto del presente appalto, apposita polizza assicurativa R.C., comprensiva di responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di assicurazione con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per danni a persone e a cose, con una validità non inferiore alla durata del contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri. Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che l'A.C. debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti.

4. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, integrata e/o modificata affinché si espliciti che la polizza in questione copra anche le prestazioni previste dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al suddetto comma 1.

5. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami

oggetto della copertura richiesta.

6. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 3, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

7. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma 3.

Art. 11 – Subappalto

1. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ovvero

Il Concessionario non ha dichiarato di voler subappaltare alcuna prestazione.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 174 e 105 del Codice dei contratti.

Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Il Concessionario, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo

	Avviso pubblico esplorativo - ALLEGATO 3	
	periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti	
	sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta,	
	un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
	3. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata	
	comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del	
	Governo della provincia di Torino.	
	4. Il Concessionario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con	
	i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti	
	l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto	
	contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale	
	ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi	
	finanziari.	
	<u>Art. 13 – Garanzia definitiva</u>	
	1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi	
	contrattuali derivanti dal presente contratto, il Concessionario ha	
	depositato la garanzia definitiva costituita mediante XXXXXXXXXXXX n.	
	XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX emessa da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per	
	l'importo di € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi	
	dell'art. 103 del Codice dei contratti, in favore del Comune.	
	2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà,	
	comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria	
	(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da	
	Schema di contratto	13

parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la

definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorta in dipendenza

dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni

lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di

esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente

a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In

caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare

risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a

misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta

per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le

entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del

committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto

garante, da parte del Concessionario, del documento, in originale o in copia

autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo

garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Art. 14 – Recesso

1. Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di

motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al

Concessionario con lettera raccomandata a.r.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le

prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti

danno alcuno al Comune.

3. Qualora il Concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 105 c. 1 del Codice dei contratti, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Art. 16 – Risoluzione

1. Il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

b) nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); sospensione dei servizi (art. 9); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); subappalto (art. 11); cauzione (art. 13); divieto di cessione del contratto (art. 15).

c) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

d) mancato rispetto, da parte dei dipendenti del Concessionario, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune.	
e) il venire meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al Concessionario, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti;	
f) il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al concessionario, dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 12 del Bando di gara ovvero:	
- iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente;	
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie: categoria 9 "bonifica siti contaminati" come previsto dall'art. 8 del D.M. dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 406 del 28 aprile 1998; categoria "Trasporto di rifiuti in conto proprio" ai sensi dell'art. 212 comma 8 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;	
- iscrizione come "intermediario nella gestione dei rifiuti", nel rispetto dell'impianto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), in conformità al D.M. 17/12/2009 del Ministero dell'Ambiente.	
g) il mancato rispetto del termine per gli interventi superiori ai 30 minuti rispetto a quelli previsti nel contratto, che sarà stipulato con il Concessionario, per un numero di casi superiore a otto (l'infrazione verificatasi nei primi quattro casi comporterà l'applicazione delle penali previste nel successivo articolo 17);	
h) il mancato intervento, anche per una sola volta, da parte del concessionario entro sei ore dalla chiamata (ferme restando le penali disciplinate dal successivo articolo 17).	

i) nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Amministrazione mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento della concessione del servizio.

2. Nel suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

3. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno.

4. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a causa di forza maggiore, (calamità naturali o eventi imprevedibili ed inevitabili), verificatisi dopo la stipula del contratto.

5. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

6. In base all'art. 110 del Codice dei contratti, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

7. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

8. In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei contratti il Comune risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Art. 17 – Penali

1. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Comune procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, assegnando al Concessionario un termine perentorio di cinque giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni.

2. Nel caso in cui il Concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, il Comune applicherà la penale che sarà commisurata in rapporto alla gravità dell'inadempienza rilevata.

3. L'applicazione delle penali avverrà secondo i seguenti criteri:

a) ritardo sui tempi di intervento superiori ai 30 minuti rispetto a quelli previsti, salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario.

L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:

- alla prima infrazione, contestazione formale;

- alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 250,00;

- alla terza infrazione applicazione di una penale pari ad € 500,00;

- alla quarta infrazione e successive applicazione di una penale pari ad € 1.000,00.

4. L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dalla corretta e

rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che dovranno essere

portate a termine nell'osservanza di tutte le disposizioni del capitolato.

5. L'applicazione della penale non solleva il Concessionario dalle

responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del

contratto.

6. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate

rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo.

7. In tal caso il Concessionario sarà obbligato a reintegrare il deposito

cauzionale su semplice richiesta scritta inviata dalla Stazione Appaltante,

entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 18 – Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di

regolare esecuzione

1. Il Comune ha nominato XXXXXXXXXXXXXXXX Direttore dell'esecuzione del

contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del

contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto attenderà ai compiti allo stesso

attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di

settore, compresa l'emissione del certificato di regolare esecuzione, ex art.

102 c. 2 del Codice dei contratti.

Art. 19 – Responsabile del servizio

1. Il Concessionario ha indicato XXXXXXXXXXXXXXXX quale responsabile che

interagirà con la committenza, in nome e per conto del Concessionario

medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

2. Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà,

per conto del Concessionario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto

risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale

corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 20 - Codice di comportamento

1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile

2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165"

(in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), nonché il Codice di

comportamento interno del Comune di Vinovo (approvato con

deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 09/12/2013), pena la

risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai

codici stessi.

Art. 21 – Controversie e Foro di competenza

1. E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali

controversie.

2. Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l'esecuzione della

prestazione, questa non darà mai diritto al Contraente ad assumere

decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione

della prestazione stesso.

3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e Contraente, menzionate per

iscritto, qualora non si pervenga ad una risoluzione in via amministrativa, si

adirà la via giudiziale.

4. Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è

competente il Foro di Torino .

Art. 22 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

	Avviso pubblico esplorativo - ALLEGATO 3	
	1. Il presente contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo,	
	ai sensi dell’art. 32 c. 14 del Codice dei contratti.	
	2. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese del	
	presente atto.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	COMUNE DI VINOVO	

	(XXXXXXXXXXXXXXXXXX) (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	
	Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXXX della	
	Società XXXXXXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta	
	conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi	
	richiamati.	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., la Società dichiara di	
	accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente	
	considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In	
	particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di	
	seguito elencate:	
	Articolo 4 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); Articolo 5	
	(Valore della concessione); Articolo 12 (Obblighi in tema di tracciabilità dei	
	flussi finanziari); Art. 13 (Garanzia definitiva); Articolo 14 (Recesso); Articolo	
	16 (Risoluzione); Articolo 17 (Penali).	
	IL CONCESSIONARIO	

	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	Schema di contratto	21